

Codice A1816A

D.D. 12 agosto 2019, n. 2799

Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: Comune di Chiusa Pesio - Interventi selvicolturali in Comune di Chiusa Pesio (CN) loc. Tetti Rumianotto - Istanza n. 48223/2019 - Proposta di variante tecnica e richiesta di proroga.

VISTA la domanda n. 26828/2015 presentata al Settore Tecnico di Cuneo della Regione Piemonte – Sportello Forestale di Cuneo – dal Comune di Chiusa Pesio, pervenuta in data 15/12/2015 – assunta al Protocollo n. 63117;

PRESO ATTO della Determinazione Dirigenziale n. 143 in data 22/01/2016, con la quale si autorizzava con prescrizioni l'intervento proposto;

TENUTO CONTO che in data 18/07/2019 (Prot. n. 33085) è pervenuta al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Sportello Forestale, la proposta di variante e proroga con richiesta di autorizzazione n. 48223/2019, corredata dalla relativa relazione tecnica;

PRESO ATTO del verbale d'istruttoria redatto dal funzionario incaricato del Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte Fabrizio Maglioni in data 01/08/2019, nel quale si esprime parere favorevole alla proposta di variante, ai sensi del Regolamento forestale regionale vigente;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

VISTO il D.lgs. 227/2001 e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c);

VISTO il Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n.° 165/2001;

VISTO l'articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n.° 23;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi del Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., il Comune di Chiusa Pesio nella persona del Sindaco Sig. Baudino Claudio, all'esecuzione in variante degli interventi selvicolturali precedentemente autorizzati, secondo quanto previsto dalla proposta di variante tecnica, rispettando le prescrizioni di seguito indicate, nonché di autorizzare la richiesta di proroga, secondo quanto previsto dal Regolamento forestale regionale vigente:

- le superfici di intervento sono individuate catastalmente come da tabella seguente:

Comune	Sez. Cens.	Foglio	Particella	Sup. catastale (ha)	Sup. intervento (ha)
Chiusa Pesio	-----	64	4	83,1232	6,1000
Chiusa Pesio	-----	64	5	4,1946	3,4000
Chiusa Pesio	-----	64	6	28,5301	5,4000
Totale					14,9000

7,73

- si approva la proposta di variante che prevede l'esbosco delle piante schiantate con l'evento estremo di ottobre 2018;
- l'intervento complessivo dovrà essere effettuato sulla superficie come indicato nella planimetria allegata al progetto per ha 14,9000;
- l'intervento oggetto di variante (esbosco del legname schiantato con l'evento meteorico di ottobre 2018) viene autorizzato sulla superficie indicata in progetto, pari a 0,9500 ha ca., che interessano la zona a rimboschimento di larice;
- eventuali ulteriori varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzate;
- potranno essere eseguite eventuali modifiche o integrazioni che riguardino le vie d'esbosco previa comunicazione e conseguente autorizzazione da parte dello Sportello forestale regionale presso il Settore Tecnico Regionale di Cuneo;
- il taglio/esbosco dovrà essere effettuato nei limiti complessivi approvati, così come individuati nell'ambito dei rilievi effettuati;
- si approva il dato del volume complessivo di legname da esboscare, fissato in 122 mc, da intendersi in aggiunta a quanto già previsto e precedentemente approvato con DD n. 143/2016 per il lotto di intervento;
- l'esbosco dovrà interessare esclusivamente le piante schiantate come indicato nella relazione di variante;
- non potranno essere tagliate/esboscate: piante diverse da quelle indicate nella proposta di variante;
- qualora, durante il periodo di esecuzione degli stessi dovessero verificarsi motivi di variazioni non di lieve entità nel tipo di intervento, nelle superfici e nelle quantità, si dovrà contattare lo Sportello forestale regionale di Cuneo per verificare la necessità di predisporre una variante al progetto approvato;
- l'esbosco dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare;
- particolare attenzione si dovrà porre al rilascio della copertura del suolo nelle sue diverse componenti, secondo quanto previsto dal DPRG n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;
- i gruppi di piante e le piante singole dovranno essere rilasciati sull'intera superficie e distribuiti in modo tale da garantire la protezione dei versanti da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico (erosione del terreno, rotolamento di sassi e movimenti nevosi);
- uguale cura al medesimo problema dovrà essere posta nella realizzazione delle vie temporanee di esbosco – *qualora previste* - che comportino porzioni di superficie tagliate a raso;
- durante le operazioni di esbosco del legname, ove previsto, si dovrà porre particolare attenzione a non danneggiare le ceppaie delle piante tagliate;
- si concede la proroga di un anno al termine degli interventi, previsto per il 21/01/2016 in virtù dell'autorizzazione di cui alla DD 143/2016, secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento forestale regionale vigente, individuando la nuova scadenza in data 21/01/2020;
- ramaglie, cimali, e altro materiale legnoso di piccole dimensioni deve essere lasciato in bosco o deprezzato e sparso sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riunito in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 10 mt steri. Gli scarti di lavorazione

possono essere utilizzati per la chiusura delle vie di esbosco. Nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo si osservano le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l'abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme della L.r. n. 21/2013. In nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi, e alvei di corsi d'acqua;

– a chiusura del cantiere ed a conclusione degli interventi selvicolturali, si dovranno rispettare le norme di seguito ribadite (desunte dall'art. 34 del Regolamento):

1. alla conclusione degli interventi selvicolturali, dovranno essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica, attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali;

2. In particolare si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:

a. ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali;

b. sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l'innescio di fenomeni di erosione;

c. per le vie di esbosco per mezzi meccanici:

1) chiusura e protezione degli accessi;

2) realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza.”;

– relativamente alle vie di esbosco per mezzi meccanici, dovrà inoltre provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi;

– per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

– dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;

– i lavori di taglio ed esbosco dovranno essere terminati entro 3 anni dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo (regolamento, art. 6, par. 5);

– entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento dovrà essere trasmessa allo Sportello forestale presso il Settore Tecnico Regionale della Regione Piemonte la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

Avverso il presente provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Arch. Graziano VOLPE

Il funzionario estensore
Dott. For. Fabrizio Maglioni